



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	NOTARI	ALFREDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CARE'	MARIA TERESA	Relatore
<input type="checkbox"/>	SANTORO	VITTORIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 10058/2017
depositato il 14/11/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 549/2017 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di AVELLINO
contro:

PANNESE MAURIZIO
VIA CARDITO 83031 ARIANO IRPINO

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO
COLLINA LIGUORINI 83100 AVELLINO AV

Atti impugnati:

RECUPERO GREDIT n° TFKCR20160200025 IRAP 2012

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 10058/2017

UDIENZA DEL

03/06/2019 ore 09:00

N°

5557/19

PRONUNCIATA IL:

03/06/19

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

11/06/19

Il Segretario

M. Taccopiano

MOTIVI DELLA DECISIONE

I.Premessa

Il ricorrente Pannese Maurizio, nella qualità di liquidatore e socio della PM Calzature s.r.l. (cancellata dal registro delle imprese in data 26.4.2012), impugnava innanzi alla C.T.P. di Avellino l'avviso n.TFKCR 2016 0200025 (emesso a carico della PM Calzature s.r.l. e notificatogli in data 17.8.2017), con il quale veniva recuperato per l'anno d'imposta 2012 il credito d'imposta Irap (ritenuto inesistente, in quanto, per il periodo d'imposta 2011 -anno precedente a quello oggetto dell'accertamento- non risultavano presentate dichiarazioni dei redditi).

Il contribuente deduceva la nullità dell'atto impugnato, tra l'altro:

- per mancata instaurazione del preventivo contraddittorio;
- per essere stato emesso a carico di soggetto inesistente (estintosi a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese);
- per insussistenza nel merito della pretesa tributaria.

Instauratosi il contraddittorio, l'Ufficio opponeva la legittimità del suo operato.

La C.T.P. di Avellino - con sentenza n.549/1/2017 - accoglieva il ricorso, ritenendo fondato (e assorbente) il motivo relativo alla nullità dell'atto per inesistenza del soggetto accertato.

Avverso la pronuncia ha interposto gravame l'Agenzia, assumendo che:

- la società accertata non si era estinta, atteso che l'art.28 comma 4 D.Lgs. 175/2014 aveva introdotto una sospensione per un periodo di cinque anni degli effetti

estintivi conseguenti alla cancellazione di una società dal registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2495 c.c.;

-in ogni caso, doveva nella specie trovare applicazione l'art.36 d.p.r. n.602/73, dettato in materia di responsabilità degli amministratori, dei liquidatori e dei soci per le obbligazioni tributarie della società.

Instauratosi il contraddittorio, il contribuente ha reiterato le difese già dispiegate nel giudizio di prime cure.

L'appello è stato deciso all'udienza del 3.6.2019.

II.Motivi della decisione

Il gravame è infondato e deve essere disatteso.

1.Il motivo di appello fondato sull'applicabilità della specie della previsione di cui all'art.36 d.p.r.n.602/73 non è meritevole di pregio.

La norma, nella formulazione vigente "ratione temporis" (all'epoca, cioè, della cancellazione della società avvenuta il 26.4.2012), prevedeva che: *"I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.*

I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilita' stabilite dal codice civile.

Le responsabilita' previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attivita' sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

La responsabilita' di cui ai commi precedenti e' accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Avverso l'atto di accertamento e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente dell. Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell'articolo 39".

Orbene, ritiene la Commissione che la norma sia inapplicabile al caso in esame.

Invero, l'azione ivi prevista è esercitabile nei confronti dell'ex-liquidatore o degli ex-soci, a condizione che nei confronti dell'uno, ... i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e ... sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione" (cfr.Cass.13/07/2012 n.11968) e, nei confronti degli altri, che abbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro

o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione.

Si tratta, in entrambi i casi, di una responsabilità fondata sulla base di un titolo autonomo dall'obbligazione fiscale, di natura civilistica, ex artt. 1176 e 1218 c.c., ancorchè accertabile nelle forme del procedimento e del processo tributario (cfr.Cass.13/07/2012 n.11968).

Ciò posto, è agevole rilevare che, nel caso in esame, nessuno dei presupposti normativamente richiesti risulta essere stato provato e (ancor prima) neppure allegato dall'Ufficio.

2.D'altra parte, anche a voler considerare la posizione del ricorrente quale socio succeduto alla società cancellata dal Registro delle Imprese (e, quindi, estinta), la pretesa azionata dall'Ufficio si mostra pur sempre illegittima.

In proposito, va, innanzitutto, premesso che la previsione di cui all'art.28 comma 4 D.Lgs. 175/2014 (che introduce una sospensione per un periodo di cinque anni degli effetti estintivi conseguenti alla cancellazione di una società dal registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2495 c.c.) è inapplicabile al caso in esame, in cui la cancellazione della società è avvenuta in epoca antecedente (il 26.4.2012) alla relativa entrata in vigore (cfr.Cass.02/04/2015 n.6743).

Ciò posto, è pacifico che le società si estinguono con la cancellazione dal registro delle imprese, senza che le stesse possano essere considerate ancora "viventi", nonostante la presenza di eventuali rapporti pendenti e non liquidati (cfr.Cass.Sez.Un.22.2.2010 n.4062)

Le obbligazioni facenti capo alla società estinta, poi, si trasferiscono ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente società”, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali, mentre i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa (cfr.Cass.Sez.Un.12.3.2013 n.6070).

Ne consegue che né l'Amministrazione Finanziaria (in qualità di creditore), né l'Agente di riscossione (in qualità di incaricato dall'Ente impositore alla riscossione) possono emettere o notificare atti impositivi o esecutivi alla società “cancellata”, dovendo, invece, procedere alla notifica dell'atto accertativo impositivo nei confronti dei singoli soci.

Ne consegue pure che né l'A.F. né l'Agente di riscossione possono notificare atti esecutivi nei confronti dei soci, senza avere preventivamente provveduto ad accertare il credito tributario nei loro confronti, alle condizioni e nei limiti di cui all'art.2495 c.c..

Invero, *“l'Amministrazione finanziaria può agire in via sussidiaria nei confronti dei soci, nei limiti di cui all'art. 2495 c.c., sino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ma è tenuta a dimostrare i presupposti della loro responsabilità e, cioè che, in concreto, vi sia stata distribuzione dell'attivo e che una quota di quest'ultimo sia stata riscossa, non potendo allegare per la prima volta in appello la circostanza, non dedotta in sede di*

accertamento, della distribuzione occulta di utili extracontabili”
(cfr.Cass.23/11/2016 n.23916).

Insomma, l’Ufficio avrebbe dovuto preventivamente accertare il credito tributario nei confronti del Pannese quale socio succeduto alla società nei rapporti ancora pendenti: credito da individuarsi, come detto, alle condizioni e nei limiti di cui all’art.2495 c.c..

3.In conclusione, l’appello come proposto deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.


4.Le spese del grado devono essere compensate, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni connesse alla assoluta peculiarità delle questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.

Rigetta l’appello e compensa le spese.

SALERNO, li 3.6.2019

Il Giudice Relatore



Il Presidente



Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
in data 4/06/19
Il Segretario Ad. Terraciano